

Informativa per la clientela di studio

N. 98 del 13.06.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Gli obblighi antiriciclaggio

*La Guardia di Finanza ha emanato una circolare (n. 83607/2012) con la quale ha illustrato in modo dettagliato le modalità con cui vanno **effettuati gli obblighi antiriciclaggio**.*

Vogliamo quindi rieperire gli adempimenti a cui è tenuto e la procedura corretta con cui devono essere effettuati.

I soggetti interessati

I soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2007 sono individuati agli art. 11, 12, 13, 14 del Decreto stesso e soffermandoci, in particolare, per le attività professionali possono essere così riassunti:

– **Articolo 12 - Professionisti**

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - ✓ il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

- ✓ la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- ✓ l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- ✓ l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- ✓ la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- i prestatori di servizi relativi a società e trust.

– **Articolo 13 - Revisori contabili**

- le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;
- i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

I soggetti sopraesposti devono rispettare gli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007, i quali corrispondono a:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione delle informazioni nell'archivio unico;
- segnalazione delle operazioni sospette.

Adeguata verifica della clientela

L'obbligo di adeguata verifica della clientela si estrinseca nelle seguenti attività:

- **Identificazione del cliente:**
 - ✓ sulla base di un documento d'identità non scaduto;
 - ✓ in presenza del cliente;
 - ✓ anche attraverso propri dipendenti o collaboratori;
 - ✓ prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico;
- **Identificazione del titolare effettivo:**
 - ✓ da effettuare contestualmente all'identificazione del cliente;
 - ✓ per le persone giuridiche, i trust e i soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate per comprenderne la struttura della proprietà ed il controllo;
- **Ottenimento di informazioni circa lo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione;**
- **Controllo costante del rapporto:**

- ✓ attraverso l'analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificandone la compatibilità rispetto al cliente, all'attività svolta e al profilo di rischio, avendo riguardo anche all'origine dei fondi impiegati;
- ✓ aggiornando i documenti, i dati e le informazioni detenute.

Tenuta dell'archivio unico

Ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. n. 231/2007 i destinatari della disciplina antiriciclaggio **sono obbligati alla registrazione e alla conservazione delle informazioni acquisite.**

Con riferimento al singolo rapporto o all'esecuzione dell'operazione o della prestazione di **valore non determinabile o non inferiore a € 15.000**, è richiesta la registrazione delle seguenti informazioni:

- ✓ data d'instaurazione del rapporto, effettuazione dell'operazione/prestazione;
- ✓ dati identificativi del cliente, degli eventuali delegati/rappresentanti, nonché del titolare effettivo;
- ✓ codice del rapporto (se previsto) ovvero tipologia di operazione;
- ✓ importo e mezzo di pagamento utilizzato per le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000.

Segnalazione delle operazioni sospette

L'art. 41, D.Lgs. 231/2007 pone in capo a tutti i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di:

- **segnalare all'Unità di informazione finanziaria** (UIF) ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza, conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, **faccia ritenere, sulla base di elementi disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano derivare da operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.**

Ai fini dell'adempimento del citato obbligo:

- ✓ è necessario fare riferimento alla nozione di riciclaggio contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007;

- ✓ la segnalazione deve essere inoltrata all'UIF anche se la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita a causa di sospetti;
- ✓ il controllo deve estendersi alla durata complessiva della relazione con il cliente e non solo alla fase iniziale o di conclusione del rapporto. La decisione del cliente di concludere il rapporto non può costituire il fondamento della segnalazione;
- ✓ il soggetto interessato agli obblighi antiriciclaggio, prima di eseguire la segnalazione, deve astenersi dal compiere operazioni per le quali sospetta che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- ✓ la segnalazione non comporta violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La segnalazione non comporta nessuna responsabilità non solo per il professionista, ma anche per i suoi collaboratori, "che siano professionisti abilitati" (salvo che la stessa sia stata effettuata in mala fede e per finalità contrarie a quelle previste dal D.Lgs. n. 231/2007);
- ✓ nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere l'operazione disposta dall'UIF.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....